

Art. 15
(Assegnazione delle unità abitative)

1. L'assegnazione della singola unità abitativa è effettuata dall'ente proprietario a partire dalla domanda, in graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza con l'indicatore di bisogno abitativo più elevato, con priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata l'unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 3 e, successivamente, nell'ordine della graduatoria di cui all'articolo 12, comma 3. **(39)**
- 1 bis. Nel caso in cui il nucleo familiare sia posizionato su più di un'unità abitativa dello stesso ente proprietario, la scelta dell'unità abitativa da assegnare è effettuata dall'ente proprietario con la finalità dell'integrazione sociale di cui all'articolo 14. **(40)**
2. Il provvedimento di assegnazione è preceduto dall'accettazione dell'unità abitativa da parte del richiedente, nonché dalla verifica, a cura dell'ente proprietario, della sussistenza dei requisiti e delle condizioni familiari e abitative dichiarati all'atto della domanda e della loro permanenza all'atto dell'assegnazione. **(41)**
- 2 bis. L'ente proprietario nella piattaforma informatica regionale dà atto dell'avvenuta assegnazione dell'unità abitativa, al fine di consentire la cancellazione della domanda se presente nella graduatoria di altri enti. **(42)**
3. Se dalla verifica della domanda emerge la necessità di provvedere a una variazione del punteggio, l'ente proprietario provvede all'attribuzione del nuovo punteggio e alla conseguente variazione della posizione in graduatoria del nucleo richiedente, fornendo comunicazione al richiedente. **(43)**
4. Se dall'attività di verifica della domanda risulta la mancanza o la perdita dei requisiti di accesso l'ente proprietario provvede alla cancellazione del nucleo richiedente dalla graduatoria. Nel caso di mancata accettazione dell'unità abitativa da parte del richiedente l'ente proprietario procede, previa comunicazione all'interessato, alla cancellazione della domanda e allo scorrimento della graduatoria. **(44)**
- 4 bis. Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, qualora si rendano disponibili unità abitative dopo la pubblicazione dell'avviso, l'ente proprietario può proporre l'assegnazione delle medesime unità abitative ai nuclei familiari in ordine di graduatoria fino all'approvazione della graduatoria definitiva relativa all'avviso successivo. **(45)**
5. In caso di accertate dichiarazioni mendaci contenute nella domanda presentata, l'ente proprietario dichiara la decadenza dalla graduatoria del nucleo familiare richiedente, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, e procede alla segnalazione alle competenti autorità.

39. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. a) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3.

40. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. b) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3.

41. Il comma è stato modificato dall'art. 11, comma 1, lett. c) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3.

42. Il comma è stato aggiunto dall'art. 9, comma 1, lett. a) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.

43. Il comma è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. b) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.

44. Il comma è stato sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. d) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3 e successivamente dall'art. 9, comma 1, lett. c) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.

45. Il comma è stato aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 9, comma 1, lett. d) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.

Art. 9 R.R. 3/2017
(Domanda di assegnazione)

3. Nella domanda il richiedente indica sino a due unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, adeguate alla composizione del proprio nucleo familiare. La mancata indicazione di almeno un'unità abitativa, qualora sia presente un alloggio adeguato, non consente la presentazione della domanda. Le preferenze espresse in fase di domanda non hanno carattere vincolante per l'ente proprietario in sede di assegnazione. L'assegnazione da parte dell'ente proprietario è effettuata, ai sensi dell'articolo 15 comma 1, considerando, ove possibile, la preferenza espressa dal richiedente. Nel caso le unità abitative indicate dal richiedente non siano disponibili, l'ente proprietario assegna un'unità abitativa nella medesima zona o frazione o in un'altra limitrofa. Qualora in tali zone non vi sia disponibilità di unità abitative, viene assegnata un'unità abitativa ove disponibile. L'assegnazione dell'unità abitativa è altresì disposta in modo da assicurare l'integrazione sociale di cui all'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016, tendendo a raggiungere nei singoli stabili un equilibrio che tenga conto delle condizioni sociali, anagrafiche, reddituali e di nazionalità. **(23)**
- 3 bis. In assenza di unità abitativa adeguata, la domanda può comunque essere presentata, alternativamente, nel comune di residenza, lavoro o in un terzo comune dell'ambito; i nuclei familiari in condizione di indigenza possono presentare domanda solo nel comune di residenza. L'assegnazione di un'unità abitativa avviene qualora successivamente all'apertura dell'avviso e fino all'approvazione della successiva graduatoria definitiva si rendano disponibili unità abitative adeguate. **(24)**

23. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3 e successivamente sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.

24. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. b) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.

Art. 13 R.R. 3/2017
(Nuclei familiari in condizioni di indigenza)

3. Le assegnazioni riguardanti i nuclei familiari in condizioni di indigenza sono disposte nella misura del 20 per cento delle unità abitative disponibili nell'anno solare con arrotondamento all'unità superiore del numero di unità abitative derivante dall'applicazione della percentuale di cui al presente comma. Per le Aler la percentuale del 20 per cento si applica distintamente al numero di unità abitative, che si rendono disponibili nell'anno solare, relative a ciascun territorio comunale in cui sono localizzate. I Comuni possono superare la suddetta soglia con riguardo al patrimonio di proprietà comunale, garantendo la copertura delle relative spese di alloggio. **(35)**

35. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6 e dall'art. 7, comma 1, lett. b) del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.

Art. 12 RR 4/2017
(Formazione delle graduatorie)

3. Le graduatorie sono formate ordinando le domande dei nuclei familiari secondo il valore decrescente dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo. Nel caso di domande con pari punteggio dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo, la posizione in graduatoria è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità: **(28)**
- a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale dove è collocata l'unità abitativa;
 - b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
 - c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
 - d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
 - e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.

28. Il comma è stato modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3.

Art. 14 RR 4/20217

(Categorie diversificate per l'integrazione sociale)

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, della l.r. 16/2016, al fine di assicurare l'integrazione sociale nell'assegnazione delle unità abitative, sono previste le seguenti categorie diversificate di nuclei familiari:
 - a) **Anziani**: nuclei familiari di **non più di due componenti** o persone singole che, alla data di presentazione della domanda, **abbiano compiuto 65 anni**, ovvero quando **uno dei due componenti**, pur non avendo tale età, sia **totalmente inabile al lavoro**, ai sensi delle lettere a), b), c), del punto 4, delle condizioni familiari di cui all'Allegato 1, o quando **uno dei due componenti** abbia comunque un'età **superiore a 75 anni**; tali persone singole o nuclei familiari **possono avere minori a carico**;
 - b) **Famiglie di nuova formazione**: nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ovvero **costituitisi entro i due anni precedenti** la data di presentazione della domanda; in tali nuclei possono essere presenti figli minorenni o minori affidati;
 - c) **Nuclei monoparentali**: nuclei familiari di **un componente, con un eventuale minore o più a carico**;
 - d) **Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**: nuclei familiari in cui siano presenti uno o più soggetti appartenenti alle forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981 n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza) o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 22); **(36)**
 - e) **Disabili**: nuclei familiari nei quali **uno o più componenti** sono affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportano un handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali, **pari o superiore al 66 per cento**; **(37)**
 - f) **Altra categoria** di particolare e motivata rilevanza sociale: da definirsi nel piano annuale di cui all'articolo 4.

2. **(38)**

3. **(38)**

4. **(38)**

5. **(38)**

6. **(38)**

36. La lettera è stata sostituita dall'art. 10, comma 1, lett. a) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3.

37. La lettera è stata modificata dall'art. 8, comma 1 del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6.

38. Il comma è stato abrogato dall'art. 10, comma 1, lett. b) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3.